



# Assicurazione collettiva contro gli infortuni in complemento alla LAINF



Panoramica delle modifiche alle condizioni  
generali d'assicurazione (CGA)

# Modifiche alle CGA

Abbiamo una nuova edizione delle condizioni generali d'assicurazione (CGA) valida a partire dal 01.01.2026. Di seguito abbiamo riassunto le principali novità. Per ulteriori informazioni, vogliate contattare il vostro consulente o il nostro supporto vendita al +41 44 267 61 61.

Novità	Edizione gennaio 2026	Edizione gennaio 2022
<b>1. Spese di cura</b>		
<b>a) Medicina complementare e alternativa</b>		
Nuova prestazione assicurativa	Sono assicurati i trattamenti nell'ambito della medicina complementare e alternativa.  Al massimo 18 sedute a CHF 120 per ogni infortunio	Non assicurato
<b>b) Mezzi ausiliari e danni materiali</b>		
Nuova prestazione assicurativa	Sono assicurati <ul style="list-style-type: none"><li>il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici, nella misura in cui questi atti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale;</li><li>la riparazione o sostituzione (valore a nuovo) dei suddetti mezzi ausiliari nel caso in cui sussistano lesioni corporali che necessitano di cure a seguito di un infortunio assicurato.</li></ul>	Non assicurato
Nuova prestazione assicurativa	Sono assicurati <ul style="list-style-type: none"><li>la pulizia, riparazione o sostituzione (valore a nuovo) di capi di abbigliamento danneggiati della persona assicurata, se a causa di un infortunio assicurato sussistono lesioni corporali che necessitano di cure;</li><li>la pulizia di veicoli o altri oggetti di privati che hanno prestato aiuto alla persona ferita in occasione di un infortunio assicurato.</li></ul> Al massimo CHF 2 000 per ogni infortunio	Non assicurato

Novità	Edizione gennaio 2026	Edizione gennaio 2022
--------	-----------------------	-----------------------

### c) Spese di salvataggio e di recupero

Aumento del limite massimo	Le spese di salvataggio e di recupero sono limitate a un massimo di CHF 50 000.	Le spese di salvataggio e di recupero sono limitate a un massimo di CHF 40 000.
----------------------------	---	---

### d) Durata delle prestazioni

<p>Contratto in corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durata delle prestazioni in analogia alla LAINF (soppressione del limite temporale)</li> <li>▪ Soppressione del limite massimo per ricadute e conseguenze tardive</li> </ul> <p>Contratto terminato: Nuova disposizione sulla durata delle prestazioni</p>	<p>L'Assicurazione dei mestieri si assume le spese di cura, fintantoché dall'assicurazione LAINF sono erogate prestazioni di cura e rimborsi delle spese.</p> <p>Se il presente contratto d'assicurazione termina e in quel momento il trattamento di un infortunio già verificatosi non è ancora iniziato o non è ancora concluso, l'Assicurazione dei mestieri si assume le spese di cura per al massimo 5 anni dal giorno dell'infortunio; dopo la scadenza di tale termine, fino a un importo massimo di CHF 50 000.</p>	<p>Il diritto relativo alle spese di cura viene meno in concomitanza con la fissazione del capitale d'invalidità e il relativo versamento, al più tardi 5 anni dopo l'infortunio. Ricadute e conseguenze tardive sono limitate a CHF 25 000.</p>
--	--	--

## 2. Ricadute e conseguenze tardive di infortuni precedenti

La copertura per ricadute e conseguenze tardive di infortuni precedenti che non erano assicurati o per i quali non sussiste più alcun obbligo di prestazione sulla base dell'assicurazione allora esistente, può essere assicurata come segue:

### a) Copertura aggiuntiva: Spese di cura e/o indennità giornaliera

Nuova copertura aggiuntiva selezionabile	Se occorre, la copertura aggiuntiva può essere assicurata.	La copertura aggiuntiva può essere assicurata in singoli casi mediante una condizione particolare.
--	--	--

### b) Prestazione assicurativa: Indennità giornaliera per ricadute e conseguenze tardive di infortuni precedenti

Nuova prestazione assicurativa selezionabile	In caso di incapacità al lavoro, l'80% del salario LAINF viene versato a partire dal 3° giorno. La durata delle prestazioni corrisponde all'obbligo di continuare a versare il salario ai sensi dell'art. 324a CO.	Non assicurabile
--	--	------------------

## 3. Prestazioni di rendite sulla base del salario eccedente

### a) Rendita d'invalidità

Nuova prestazione assicurativa selezionabile	La rendita d'invalidità è disciplinata dalle disposizioni della LAINF. A seconda dell'accordo contrattuale, la rendita d'invalidità è versata al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS.	Non assicurabile
--	--	------------------

### b) Rendita per superstiti

Nuova prestazione assicurativa selezionabile	La rendita per superstiti è disciplinata dalle disposizioni della LAINF. A seconda dell'accordo contrattuale, la rendita vedovile è versata al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS.	Non assicurabile
--	--	------------------

## 4. Capitale d'invalidità

### a) Determinazione del grado d'invalidità

Adeguamento della base di calcolo	Il grado d'invalidità è determinato secondo le disposizioni della LAINF per il calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità.	Il grado d'invalidità è determinato secondo i principi previsti dalle CGA.
-----------------------------------	---	--

### b) Determinazione dell'indennità per invalidità

Soppressione della restrizione delle prestazioni a partire dall'età di 60 anni	La variante di prestazione con progressione convenuta contrattualmente è determinante in ogni caso per il calcolo dell'indennità per invalidità.	La variante di prestazione con progressione convenuta contrattualmente si applica alle persone assicurate fino all'età di 60 anni. Nel caso in cui l'infortunio si verifichi dopo il compimento del 60° anno di età, la percentuale del grado d'invalidità serve ai fini del calcolo dell'indennità per invalidità.
--	--	---

## 5. Capitale di decesso

Nuovo importo massimo	Le spese funerarie sono assicurate fino al 20% del capitale di decesso assicurato, tuttavia fino a un massimo di CHF 10 000.	Le spese funerarie sono assicurate fino al 20% del capitale di decesso assicurato.
-----------------------	--	--

## 6. Copertura della differenza LAINF

Nuova restrizione di copertura	Non è assicurata la riduzione o il rifiuto delle prestazioni da parte dall'assicuratore LAINF risp. LAM in caso di infortuni dovuti al consumo di alcol o droghe o all'abuso di medicinali durante la guida di veicoli a motore.	Non è assicurata la riduzione o il rifiuto delle prestazioni da parte dall'assicuratore LAINF risp. LAM in caso di infortuni dovuti al consumo di alcol o droghe o all'abuso di medicinali durante la guida di veicoli a motore, a condizione che si tratti di un crimine o di un reato (dallo 0,8%).
--------------------------------	--	---

## 7. Passaggio nell'assicurazione individuale

Nuovo diritto di passaggio	La persona assicurata domiciliata in Svizzera ha il diritto di passare all'assicurazione individuale se esce dalla cerchia delle persone assicurate o se il contratto d'assicurazione termina.  Il diritto di passaggio deve essere fatto valere entro 3 mesi dall'uscita o dalla fine del contratto d'assicurazione.	Non esiste un diritto di passaggio.
----------------------------	---	-------------------------------------

## 8. Fine della copertura assicurativa per le persone citate nominalmente

Nuova età finale	La copertura assicurativa si estingue per la singola persona assicurata con la cessazione dell'attività lucrativa indipendente o della collaborazione quale familiare assicurato, tuttavia al più tardi al compimento del 70° anno d'età.	La copertura assicurativa si estingue per la singola persona assicurata con la cessazione dell'attività lucrativa indipendente o della collaborazione quale familiare assicurato.
------------------	---	---

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a scopo informativo. Vincolanti sono esclusivamente le condizioni generali d'assicurazione (CGA) e le condizioni complementari (CC) insieme alle vostre polizze.